

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4622

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DILIBERTO, ARMANDO COSSUTTA, RIZZO, BELLILLO,
MAURA COSSUTTA, NESI, PISTONE, SGOBIO, VERTONE**

Norme per il rafforzamento dei poteri di controllo
della Banca d'Italia

Presentata il 20 gennaio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il gravissimo dissesto finanziario che ha coinvolto il grande gruppo industriale Parmalat ha assunto una dimensione sociale di grande importanza avendo travolto nel suo incessante e rovinoso tracollo circa 120.000 risparmiatori e molte migliaia di lavoratori che rischiano la disoccupazione, a fronte di un capitale economico che ammonta a circa 24 miliardi di euro, e ha riproposto la necessità da un lato di una verifica puntuale e rigorosa, non solo da parte della magistratura, di tutti i punti deboli del sistema finanziario, e dall'altro quella di approfondire le modalità e la efficacia del sistema di controlli esterni alle imprese operati dagli organismi istituzionali preposti, anche al fine di ristabilire fiducia e credibilità tra il pubblico dei risparmiatori.

Infatti in questo momento di grave sfiducia da parte di consumatori e risparmiatori è necessario difendere le istitu-

zioni pubbliche, e per farlo bisogna dare un segnale di chiarezza e trasparenza sulla Banca d'Italia, organismo istituzionale che insieme alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), è deputato al controllo sull'attività di raccolta dei capitali e del risparmio.

A tale fine il Parlamento ha ritenuto opportuno avviare immediatamente una indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese ed i mercati finanziari che, al di là dell'acquisizione di utili elementi di conoscenza in materia, conducesse alla assunzione di iniziative legislative che, oltre a riformare il profilo civilistico e penale della materia, intervenissero sulla misura dei controlli e sul riparto delle competenze tra Banca d'Italia e la CONSOB.

L'intreccio tra contabilità « creativa » e truffa, che ha aperto la spaventosa voragine finanziaria del gruppo Parmalat, ha

innescato all'indomani della crisi finanziaria dell'azienda una vera e propria « caccia alle streghe », su chi aveva l'obbligo di effettuare i controlli e su cosa avrebbe dovuto fare per evitare il *crack*, un esercizio indubbiamente utile, soprattutto per evitare il ripetersi di situazioni analoghe, ma non del tutto soddisfacente.

Gli sviluppi del caso Parmalat chiedono pertanto in causa il sistema vigente dei controlli sui mercati finanziari, disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ha dimostrato di non tutelare sufficientemente il pubblico dei risparmiatori, e pongono al Parlamento il problema di una puntuale riforma degli stessi.

Con la presente proposta di legge, all'articolo 1, prevediamo che per il Governatore della Banca d'Italia il mandato sia a termine e che scada dopo nove anni dalla sua nomina, partendo dall'assunto che in nessun altro Paese civile il mandato del Governatore della Banca centrale è a vita, com'è invece nel nostro Paese ove lo esercita come un monarca assoluto.

È inoltre nello spirito dell'articolo 2 della proposta di legge aumentare i poteri di controllo della Banca d'Italia, estendendoli all'intero assetto del sistema bancario nazionale, nel rispetto della sua piena autonomia quale istituzione di garanzia per la tutela dell'ordinamento costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. (*Modifiche dello statuto della Banca d'Italia*). — 1. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle previsioni contenute nel presente decreto.

2. In armonia con le disposizioni di cui al presente articolo, la durata in carica del Governatore della Banca d'Italia è di nove anni. Al termine del proprio mandato, il Governatore non è rieleggibile.

3. Il Governatore della Banca d'Italia può essere revocato dal suo ufficio solo con il voto unanime del Consiglio superiore della Banca d'Italia.

4. Le modifiche dello statuto della Banca d'Italia sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri ».

ART. 2.

1. Dopo la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 96-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserita la seguente:

« *a-bis*) esercita il controllo e ha la responsabilità sull'assetto del sistema bancario nazionale a partire dalla autorizzazione di qualunque modificazione

dell'assetto proprietario esistente per ogni categoria di appartenenti al sistema stesso; ».

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

